

Ricorso proposto il 15 marzo 2010 — Daake/UAMI

(Causa F-17/10)

(2010/C 134/93)

*Lingua processuale: il tedesco***Parti***Ricorrente:* Simone Daake (Alicante, Spagna) (rappresentante: avv. H. Tettenborn)*Convenuto:* Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (Marchi, disegni e modelli)**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione dell'UAMI 4 dicembre 2009, recante rigetto delle richieste della ricorrente di risarcimento dei danni.

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede di:

— condannare l'UAMI al risarcimento dei danni materiali stimati nella differenza tra,

da un lato, la retribuzione concretamente percepita in base al formale inquadramento come agente contrattuale, ai sensi dell'art. 3 bis del RAA, dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all'indennità di disoccupazione corrisposta a partire dal 1° novembre 2008 ad oggi, e,

dall'altro, la retribuzione che le sarebbe spettata come agente temporaneo ai sensi dell'art. 2, lett. a), del RAA, dal 1° novembre 2005 al 31 ottobre 2008, unitamente all'indennità di disoccupazione dal 1° novembre 2008 ad oggi, calcolata sulla base della retribuzione a cui avrebbe avuto diritto nel mese di ottobre 2008 se si fosse applicato l'art. 2, lett. a), del RAA –

oltre al risarcimento delle perdite conseguenti relative alla pensione di anzianità e di ulteriori indennità, compensi e

benefici, calcolati in base ad una promozione adeguata e che tenga conto delle prestazioni della ricorrente al 1° aprile 2008;

nonché — ove necessario per accogliere la richiesta di risarcimento dei danni — annullare le decisioni dell'UAMI 6 maggio 2009 e 4 dicembre 2009;

— condannare l'UAMI a risarcirle i danni immateriali derivanti dalla discriminazione rispetto agli altri impiegati dell'UAMI, nella misura che il Tribunale riterrà equa;

— condannare l'UAMI alle spese del procedimento.

Ricorso proposto il 18 marzo 2010 — Capidis/Commissione

(Causa F-18/10)

(2010/C 134/94)

*Lingua processuale: il francese***Parti***Ricorrente:* Capidis (Zellik, Belgio) e a. (rappresentanti: avv.ti S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis e É. Marchal)*Convenuta:* Commissione**Oggetto e descrizione della controversia**

Annullamento della decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di un grado.

Conclusioni dei ricorrenti

— Annullare la decisione di infliggere al ricorrente la sanzione disciplinare della retrocessione di un grado prevista all'art. 9, n. 1, lett. f), dell'allegato IX dello Statuto;

— condannare la Commissione europea alle spese.